

**BOZZA ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.**

**TRA**

il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti (di seguito, il "**Commissario**");

**E**

La **Regione Abruzzo**, con sede legale all'Aquila in Via Leonardo da Vinci n. 6, CAP 67100, P. Iva 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore [...], per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di [...], e munito dei necessari poteri (di seguito, la "**Regione**");

di seguito definiti, congiuntamente, come le "**Parti**" o ciascuna, individualmente, come la "**Parte**".

**VISTI**

- la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;
- la decisione del 27 novembre 2013, con la quale il *Bureau International des Expositions* (BIE), con sede a Parigi, ha assegnato alla Città di Dubai la realizzazione dell'Esposizione Universale che avrà luogo dal 1 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022 con il tema "*Connecting Minds, Creating the Future*";
- la nota verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all'Esposizione Universale di Dubai 2020;
- il D.P.C.M. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con il quale il sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;
- il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e dalle Autorità emiratine, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai (di seguito, il "**Padiglione Italia**") in ottemperanza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi;
- il "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai approvato dagli Organizzatori in data 26 aprile 2019;
- il D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, con sede legale in Roma, c/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina n. 1, CAP 00135 C.F. 97974240588 (di seguito, il "**Commissariato**");
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'annuncio in data 4 maggio 2020 del Bureau International des Exposition (BIE) di avvenuto raggiungimento della maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi dai Paesi Membri, necessaria per approvare lo spostamento dell'Evento al 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022, così come richiesto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;
- l'esito dell'Assemblea Generale del BIE del 29 maggio 2020, che ha definitivamente approvato lo spostamento di EXPO 2020 Dubai dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, confermando che l'Evento manterrà il nome di "Expo 2020 Dubai";

- l'art. 92, comma 2, del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato l'art. 1, comma 587, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145., prorogando la durata del Commissariato fino al 31 dicembre 2022;

## **CONSIDERATO**

- che l'Esposizione Universale di Dubai 2020 è per sua natura un evento internazionale in ragione del numero e della natura dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno;

- che la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Dubai 2020 rappresenta un interesse comune del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Province autonome sono parte integrante e che pertanto è necessario coordinare la presenza della Regione ad Expo 2020 Dubai in collaborazione con il piano di attività realizzato dal Commissario;

- che tra i compiti affidati al Commissario, è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazione e gestione del Padiglione Italia ed in particolare l'elaborazione del concept, la formulazione degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazione del Padiglione Italia;

- che il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo 2020 Dubai sulla base del "*Theme Statement*" approvato dagli organizzatori di Expo 2020 Dubai, dal titolo "*La Bellezza unisce le persone*", "*Beauty connects People*" e dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell'identità nazionale legati alla creatività come competenza interdisciplinare ed al ruolo scientifico, produttivo e culturale dell'Italia nel Mediterraneo e nel mondo;

- che è stato costituito presso la Conferenza Regioni un Tavolo di Coordinamento "Expo 2020 Dubai" per la partecipazione delle Regioni a Expo 2020 Dubai;

- che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, ricorrere alla stipula di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

## **TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

#### **PREMESSE E ALLEGATI**

**1.1** Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente Accordo ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

**2.1** A seguito dei contatti intercorsi tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si definiscono le modalità di partecipazione della Regione/Provincia all'interno del Percorso Espositivo del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai, che vengono di seguito indicate.

**2.2** A tal fine, si conviene che:

a) il *Concept* del Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "*Theme Statement*" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai;

b) il *Concept* è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, "*La Bellezza unisce le Persone*", e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il

coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;

c) le Regioni e le Province partecipano al Padiglione Italia in qualità di Partner del Padiglione Italia, in quanto co-curatori con il Commissario Generale dei contenuti di partecipazione. I contenuti e gli allestimenti del programma di partecipazione saranno sviluppati in coerenza con il citato *Concept*, che la Regione/Provincia dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto la regia del Commissario;

d) per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione/Provincia autonoma è istituito un Comitato coordinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle parti, di cui fanno parte il concept designer/curatore artistico del Padiglione Italia, o un suo delegato, e un rappresentante delegato dalla Regione/Provincia autonoma (di seguito, il **“Comitato di Progetto”**). Il Comitato di progetto procede alla predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione.

**2.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che il Commissario ha già concluso o concluderà analoghi accordi con altri Partecipanti nonché con altri enti locali ed istituzioni e considerano essenziali le interlocuzioni tra la Regione ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze reciproche, nel quadro di un'azione coordinata tra Amministrazioni che renda la rispettiva azione efficiente e razionale e consenta il corretto svolgimento delle attività indicate nel presente accordo e di quelle ad esso correlate.

### **ART. 3**

#### **MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE**

**3.1** In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente accordo, propone alla Regione, che lo condivide e lo accetta, il format narrativo, come di seguito descritto al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e le competenze della Regione nell'ambito della partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai e coerentemente con essa.

**3.2** La partecipazione della Regione è declinata secondo le modalità di seguito specificate e consente, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione, conduzione ed allestimento, di poter essere presente negli spazi del Padiglione Italia, diventando coautore del contenuto insieme al Commissario e acquisendo la qualifica di **“Partner del Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020”**.

#### **PERCORSO ESPOSITIVO “IL BELVEDERE”**

Le Parti convengono che la Regione partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello spazio denominato *“Il Belvedere”*, all'interno del quale possa essere inserito in maniera unica e riconoscibile il racconto del proprio territorio che sarà definito, secondo le modalità indicate nel presente Accordo, nell'ambito del Comitato di progetto di cui all'art. 2.

La partecipazione si configura come un racconto narrativo realizzato attraverso un video di circa 3 minuti che si ripeterà nei sei mesi (**dal 1 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022**) a rotazione per circa 12 volte nell'arco di una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti giornalieri.

Le Parti concordano che il format stilistico narrativo sarà concordato nel Comitato di progetto tra la Regione e il Commissario, e che i contenuti, la produzione e la regia del video sono subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico così come indicati nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo.

La partecipazione della Regione avverrà a fronte di una compartecipazione omnicomprensiva pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) per la elaborazione del concept creativo del video, la produzione dello stesso, l'allestimento la gestione dello spazio all'interno del Belvedere.

In particolare, la compartecipazione finanziaria comprende: i costi di allestimento, disallestimento, manutenzione ordinaria, pulizia degli spazi utilizzati, utenze, servizi di sorveglianza, facility e waste management.

La partecipazione allo spazio denominato “Il Belvedere” comprende inoltre i seguenti servizi:

- a) ricevere in comodato d’uso gratuito per uso non commerciale il filmato realizzato per “il Belvedere” in duplice formato, per visualizzazione a 360° e televisivo standard in concomitanza con l’inizio dell’Esposizione Universale 2020 Dubai;
- b) inserire il nome della Regione all’interno del filmato;
- c) ricevere almeno n. 30 biglietti di accesso al sito di Expo 2020 Dubai;
- d) utilizzare gratuitamente gli spazi di rappresentanza istituzionale, relazioni internazionali e B2b in una giornata a scelta della Regione/Provincia (“giornata regionale”) da concordare con il Commissario;
- e) utilizzare gratuitamente gli spazi dell’Educational Lab e del Cultural Lab per le iniziative approvate dal Comitato di progetto e fino ad un massimo di 3 eventi per ciascuno spazio;
- f) di inserire nel menù del ristorante presente all’interno del Padiglione Italia due pietanze tipiche in occasione di una giornata a scelta della Regione / Provincia, da concordare con il Commissario;
- g) di designare un Relatore incaricato di intervenire in 3 forum internazionali organizzati dal Commissario da concordare nel Comitato di progetto e fatti salvi i costi di viaggio ed alloggio dei relatori che rimangono a carico della Regione.

**3.3** La Regione acquisirà anche le seguenti opzioni aggiuntive.

## **OPZIONI AGGIUNTIVE**

### ***MONOGRAFIA REGIONALE – VIDEO WALL***

Le Parti convengono che la Regione partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello spazio denominato “*Video Wall*”, attraverso il progetto di “*Monografia Regionale*” che sarà definito, secondo le modalità indicate nel presente accordo, nell’ambito del Comitato di progetto di cui all’art. 2.

La “*Monografia Regionale*” consiste in un filmato della durata di 3 minuti sul tema delle eccellenze e delle competenze della Regione, il cui format stilistico narrativo sarà concordato tra le Parti nel Comitato di Progetto ed i contenuti, la produzione e la regia sono subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo.

La superficie del “*Video Wall*” è di circa 100 mq (8 m di altezza per 12 m di lunghezza) e verrà utilizzata per la riproduzione del racconto iconografico della Regione.

Le Parti concordano che la Regione sarà presente con il progetto di “*Monografia Regionale*” per una / due settimane individuate di comune accordo tra le parti.

Il filmato di 3 minuti verrà riprodotto in modalità *loop* per la durata di 1 h nella fascia oraria chiamata “*prime time*” (21:00 – 22:00, orario di Dubai).

La partecipazione della Regione avverrà a fronte di una di una compartecipazione finanziaria omnicomprensiva pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00) settimanali per la elaborazione del concept creativo del video, la produzione dello stesso, l’allestimento e la gestione dello spazio.

## **WHITE SPACE - SHORT STORIES**

Le Parti concordano che la Regione sarà presente all'interno dello spazio denominato "White Space" - Short Stories- in una / due settimane individuate di comune accordo tra le parti per l'organizzazione di una o due mostre temporanee i cui contenuti, la produzione e la regia saranno subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico così come determinato nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo.

La partecipazione della Regione avverrà a fronte di una compartecipazione finanziaria omnicomprensiva pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) settimanali per il concept espositivo, il progetto allestitivo, l'allestimento e la gestione dello spazio, il disallestimento.

I costi di produzione delle mostre/esposizioni e di trasporto fino all'ingresso di Expo Dubai 2020 sono a carico della Regione, secondo le modalità che saranno oggetto di una successiva definizione tra le Parti nell'ambito del Comitato di Progetto.

### **ART. 4**

#### **OBBLIGHI DELLA REGIONE**

**4.1** I contenuti della partecipazione della Regione, secondo i termini e le modalità indicate al precedente articolo 3, dovranno essere approvati dal Commissario, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative e dei contenuti proposti con il tema di partecipazione dell'Italia a Dubai 2020.

**4.2** La Regione si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi soltanto secondo le modalità concordate e nel rispetto della massima diligenza.

**4.3** Ogni spesa o onere, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo necessari all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle attività e delle iniziative concordate o, comunque, derivanti dalle stesse, così come dettagliato di seguito e quantificato al successivo articolo 6, derivanti da attività o comportamenti o omissioni della Regione sono a totale carico della Regione stessa.

**4.4** In particolare, in relazione alla opzione aggiuntiva WHITE SPACE - SHORT STORIES saranno ad esclusivo carico della Regione i costi determinati dalle seguenti attività:

- realizzazione di strutture e componenti aggiuntivi degli allestimenti al di fuori degli elementi di base forniti: questi dovranno essere curati e realizzati a totale carico e spesa della Regione, in collaborazione con il Commissario ed il concept designer/curatore artistico del Padiglione Italia, così come definiti nell'ambito del Comitato di Progetto;
- segreteria organizzativa ulteriore rispetto quella di base messa a disposizione dal Commissario, trasporto di beni, materiali ed opere fino al Padiglione, viaggi ed ospitalità (vitto, alloggio, trasporti in loco) del personale dell'Ente e dei suoi ospiti;
- eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalla Regione, ulteriori rispetto a quanto concordato dalle Parti negli articoli che precedono.

**4.5** In relazione alla opzione aggiuntiva WHITE SPACE - SHORT STORIES, la Regione si impegna, altresì, a consegnare al Commissario, entro e non oltre il 30 luglio 2021 idonea **polizza assicurativa, a beneficio del Commissario**, che dovrà avere validità dalla data di firma e per tutta la durata di Expo Dubai 2020 e della validità del presente accordo, **a garanzia dei beni in proprietà, in possesso o in uso della Regione**, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque titolo, ai fini dell'esecuzione del presente accordo (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro) e limitatamente agli spazi allestitivi che la Regione utilizzerà in forza del medesimo accordo.

**4.6** Per effetto della predetta polizza assicurativa, la Regione manleva il Commissario da ogni eventuale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla Regione ai fini dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi verificatisi all'interno del Padiglione Italia se con colpa della Regione.

**4.7.** La Regione si impegna inoltre ad emettere polizza sanitaria e assicurativa a garanzia dei soggetti incaricati dalla Regione, in esecuzione del presente accordo e dei soggetti terzi delegati dalla stessa.

## **ART. 5**

### **OBBLIGHI DEL COMMISSARIO**

**5.1** Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione sia conforme a quanto indicato dal presente accordo, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative concordate e dalle Parti.

## **ART. 6**

### **PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE**

**6.1** Per la partecipazione della Regione, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità descritte negli articoli precedenti e negli allegati del presente accordo, la Regione corrisponde al Commissario la compartecipazione finanziaria concordata secondo le seguenti modalità:

#### **IL BELVEDERE**

- l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato "BELVEDERE", da corrispondere in n. 3 (tre) rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- prima rata pari al 30% del valore pattuito a 30 gg. dalla stipula del presente Accordo;
- seconda rata pari al 60% del valore pattuito il 30 luglio a fronte della presentazione da parte del Commissario di un SAL;
- un saldo pari al 10% entro un mese dalla conclusione di Expo Dubai 2020, a fronte della presentazione da parte del Commissario di una relazione finale delle attività svolte e delle spese sostenute.

#### **MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO WALL**

- l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato "MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO WALL", da corrispondere in n. 3 (tre) rate con le seguenti scadenze:

- prima rata pari al 30% del valore pattuito a 30 gg. dalla stipula del presente Accordo;
- seconda rata pari al 60% del valore pattuito il 30 luglio a fronte della presentazione da parte del Commissario di un SAL;
- un saldo pari al 10% a conclusione delle due settimane concordate come sopra individuate, a fronte della presentazione da parte del Commissario di una relazione finale delle attività svolte e delle spese sostenute.

#### **WHITE SPACE - SHORT STORIES**

- l'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato WHITE SPACE – SHORT STORIES, da corrispondere in n. 3 (tre) rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- prima rata pari al 30% del valore pattuito a 30 gg. dalla stipula del presente Accordo;
- seconda rata pari al 60% del valore pattuito il 30 luglio a fronte della presentazione da parte del Commissario di un SAL;

- un saldo pari al 10% a conclusione delle due settimane concordate come sopra individuate, a fronte della presentazione da parte del Commissario di una relazione finale delle attività svolte e delle spese sostenute.

**6.2** I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente intestato al Commissariato, codice IBAN IT0210100503379000000002474.

## **ART. 7 VARIANTI**

**7.1** Nessuna variazione o modifica al presente accordo può essere introdotta unilateralmente dalle Parti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo art. 10.

## **ART. 8 SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA**

**8.1** La Regione si obbliga a partecipare all'Expo 2020 Dubai in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla Regione arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia.

**8.2** Il logo del Padiglione Italia, di Expo 2020 Dubai e della Regione potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del presente Accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei Loghi. La mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

**8.3** La Regione riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi al marchio del Padiglione Italia e di Expo 2020 Dubai o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di quest'ultimo.

## **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**9.1** Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

## **ART. 10 DURATA E RECESSO**

**10.1** Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 30 marzo 2022, salvi i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.

**10.2** Qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che si verificassero a carico del Padiglione Italia o di Expo 2020 Dubai rendessero impossibile l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo recedere dall'accordo mediante PEC.

**10.3** Resta inteso che, nel caso in cui Expo Dubai 2020 non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere considerato responsabile dei costi o dei danni occorsi alla Regione a causa della cancellazione.

## **ART. 11**

### **RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

**11.1** Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di: (i) reiterata violazione (ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi reciprocamente assunti in forza del presente accordo; (ii) sospensione o interruzione degli obblighi assunti dalle Parti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

**11.2** Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo, a mezzo di PEC e con effetto immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa conseguente, in caso di:

- accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dall'accordo;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, previdenziale, eventuali contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi;
- mancata attestazione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza dell'accordo.

## **ART. 12**

### **RINUNCIA TACITA**

**2.1** L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli impegni previsti dal presente accordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

## **ART. 13**

### **CESSAZIONE DELL'ACCORDO**

**13.1** In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del presente accordo, le Parti dovranno cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento sia dello spazio allestitivo concesso alla Regione all'interno del Padiglione Italia sia dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture e/o denominazioni in qualunque modo connessi in virtù del presente accordo, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stessi in qualunque attività svolta dalle Parti.

Di conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla Regione per la fruizione della sua qualificazione come "Partner", "Partecipante" o "Ex Partecipante" del Padiglione Italia, o altra analoga o simile ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'accordo sia ancora in essere.

**13.2** Nei casi di cui al precedente punto 13.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente accordo, non appena ciò sia possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente accordo.

**13.3** Fuori dai casi di cessazione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente Accordo, la Regione avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente accordo, di citare, richiamare o di fare riferimento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al Padiglione Italia e a Expo 2020 Dubai.



#### **ART. 14**

##### **INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI**

**14.1** Nel caso in cui una o più clausole del presente accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitività non importerà invalidità, inefficacia od ineseguitività dell'intero accordo, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitività.

**14.2** Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscono le sopravvenute previsioni normative.

#### **ART. 15**

##### **ANNUNCI E COMUNICATI**

**15.1** Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione.

**15.2** Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante Expo Dubai 2020.

#### **ART. 16**

##### **RESPONSABILITÀ**

**16.1** La Regione, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose che siano l'effetto delle attività effettuate dalla Regione ai sensi del presente accordo.

#### **ART. 17**

##### **DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI**

**17.1** Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente accordo.

#### **ART. 18**

##### **RISERVATEZZA**

**18.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "**Parte proprietaria**" o "**Parte destinataria**" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

**18.2** Con l'espressione "**Informazione Riservata**", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali business plan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità di servizi erogati ai clienti.

**18.3** Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi

le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

**18.4** La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente accordo.

**18.5** Le Parti limiteranno la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell'accordo, ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le Informazioni Riservate in conformità al presente articolo.

**18.6** Le suddette disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate:

- che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
- che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
- che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
- che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;
- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

**18.7** Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo.

## **ART. 19**

### **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

**19.1** Nella partecipazione al Padiglione Italia e all'evento Expo Dubai 2020, nel godimento dello spazio, delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, la Regione dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo Dubai 2020, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro.

**19.2** Le parti si impegnano a manlevare la controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili alla stessa, con piena estromissione della Controparte dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima.

**19.3** Inoltre, agli effetti del presente accordo, le Parti dichiarano e garantiscono che la stipula del presente accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili.

**19.4** Le parti dichiarano e garantiscono che parteciperanno al Padiglione Italia ed a Expo Dubai 2020 secondo le prescrizioni di cui al presente accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dalle Parti che

saranno tenute anche a manlevare la Controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

**19.5** La Regione garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunte per tutta la durata di Expo 2020 Dubai. In particolare, la Regione sarà responsabile nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione delle prestazioni assunte e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente accordo.

#### **ART. 20**

##### **SICUREZZA SUL LAVORO**

**20.1** Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo 2020 Dubai. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.—La Regione manleva e lascia indenne il Commissario da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente accordo.

#### **ART. 21**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

**21.1** Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme di partecipazione della Regione in qualità di Partner del Commissario nell'ambito del Padiglione Italia e più in generale dell'Esposizione Universale di Dubai 2020.

#### **ART. 22**

##### **LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

**22.1** Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

#### **ART. 23**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**23.1** Del presente accordo saranno redatti tre originali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemplare. Della stipulazione del presente accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato.

Roma, .....

Il Presidente della Regione  
.....

Il Commissario Generale  
Paolo Glisenti